

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA “BIANCHERIA”, ACCENSIONE LUMINI E ULTERIORI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA LUMINARA DI SAN RANIERI 2026

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. La “**Luminara di San Ranieri**” è una festa cittadina che si svolge a Pisa ogni anno la sera del 16 Giugno alla vigilia della ricorrenza del patrono della città, San Ranieri. In questa occasione centinaia di telai di proprietà del Comune (chiamati “**biancheria**”), costruiti appositamente in legno di abete e/o compensato con forme diverse e pitturati di bianco, e corredati da anelli metallici fissati agli stessi, vengono posti su tutte le facciate degli edifici pubblici e privati dei Lungarni cittadini a disegnare le forme architettoniche di chiese, palazzi e torri. Detta **biancheria** funziona da supporto per un considerevole numero di lumini a cera che vengono posizionati accesi negli appositi anelli metallici fissati sul telaio, a creare un effetto scenico unico.
2. Per la “**Luminara di San Ranieri**” vengono allestiti e illuminati, secondo le modalità sopra indicate, tutti gli edifici ubicati a nord del fiume Arno sui Lungarni *SIMONELLI – PACINOTTI – MEDICEO – BUOZZI*, e a sud del fiume Arno sui Lungarni *FIBONACCI – GALILEI – GAMBACORTI – SONNINO*.
3. La sera della Luminara vengono altresì allestiti e illuminati:
 - a. gli edifici posti sulle Piazze principali adiacenti ai Lungarni: Piazza Carrara, Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Piazza Mazzini, Piazza S. Sepolcro, Piazza XX Settembre, Piazza Saffi;
 - b. alcuni ponti quali: ponte Solferino lato monte - ponte di Mezzo entrambi i lati, ponte della Fortezza lato mare;
 - c. i ponteggi realizzati dalla ditta appaltatrice.
4. Per “biancheria” si intendono i telai costruiti appositamente in legno di abete e/o compensato e pitturati in bianco, corredati di anelli metallici fissati agli stessi. Tale biancheria è montata sulle facciate degli edifici, sui ponti e sui ponteggi. Sulla biancheria vengono posizionati i lumini.
5. Per “lumino” si intende quell’elemento costituito da un bicchiere contenitore trasparente (completo di coperchietto metallico antipioggia con quattro lamelle superiori) in PVC (o altro materiale simile) di forma a tronco di cono, con altezza 115 mm, diametro superiore 65 mm e diametro inferiore compreso tra 40 e 55 mm. che viene inserito negli anelli metallici appositamente fissati sui telai. Si prevede l’accensione di circa 80.000 lumini.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio ha per oggetto l'allestimento degli edifici e delle strutture in occasione dell'evento comprensivo di tutte le OPERAZIONI di seguito indicate:
 - a. **l'acquisizione** di un crono-programma definito dalla Direzione scrivente e concordato con la Polizia Municipale, necessario per la realizzazione di tutto il servizio;
 - b. **la verifica** di tutta la biancheria, con eventuali interventi di piccola **manutenzione**. La biancheria è per lo più stivata presso i magazzini comunali posti in Pisa (PI), località Ospedaletto, Via Bellatalla n. 1, edificio E, fatta salva una minima parte stivata nelle rimesse dei palazzi sui Lungarni. Gli eventuali interventi di piccola **manutenzione** possono riguardare la verniciatura parziale o totale e/o il consolidamento e la sostituzione di elementi mancanti o rotti (gli anellini metallici saranno forniti da questa Amministrazione);
 - c. **il carico** della biancheria dal magazzino di Ospedaletto e il **trasporto**, come da crono-programma, della biancheria ai piedi degli edifici dei Lungarni con cura di garantire la massima sicurezza in prossimità dell'area del cantiere all'interno del quale opereranno esclusivamente il personale ed i mezzi autorizzati;
 - d. **la presa in carico** della biancheria in deposito presso i privati e il relativo montaggio;
 - e. **il montaggio di tutta la biancheria** sugli edifici, sui ponti e sui ponteggi, mediante l'impiego di autoscale con portata adeguata per raggiungere anche i piani più alti degli edifici e delle strutture interessate. La raccolta di foto (Foto biancheria 1, Foto biancheria 2, Foto biancheria 3 e Foto biancheria 4) resa disponibile sul sito del Comune al seguente link <https://www.comune.pisa.it/Servizi/Luminara-di-S.-Ranieri>, nella sezione "Cosa serve" mostra le immagini del montaggio della biancheria per l'anno 2025. Le foto hanno valore meramente indicativo. L'amministrazione comunale può richiedere parziali modifiche rispetto al montaggio della biancheria come appare dalle foto, modificando e/o aggiungendo singoli pezzi di biancheria sugli edifici, senza che tali modifiche comportino costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale. Analogamente l'amministrazione comunale potrà richiedere il montaggio della biancheria su altri edifici presenti sui Lungarni, rispetto a quelli indicati ai punti precedenti, senza onere per il Comune;
 - f. **la fornitura e il montaggio** di due ponteggi: il primo da posizionare sul ponte della Cittadella (lunghezza 35 mt ca) come quinta di chiusura per la Luminara (Allegato A); il secondo da posizionare sul Lungarno Gambacorti presso la Chiesa della Spina a forma di "U", che interessa tre facciate della Chiesa, quelle parallele a monte e a valle del fiume e quella prospiciente il fiume Arno, come da descrizione e disegno allegato (Allegato B). Dovranno essere consegnate le certificazioni di corretto montaggio dei ponteggi. In riferimento a quest'ultimo ponteggio, la ditta aggiudicataria potrà presentare una proposta alternativa al disegno allegato (Allegato B) che sarà valutata a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale. In ogni caso la proposta non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo;

- g. **la consegna dei lumini:** a tutti i proprietari delle abitazioni e degli edifici e/o loro delegati che ne facciano richiesta al Comune; agli altri soggetti chiamati a provvedere all'accensione che vengono di seguito specificati;
- h. **l'accensione dei lumini il 16 Giugno, giorno della manifestazione:** posizionamento, tramite autoscale e cestelli, per mano di personale della ditta appaltatrice, dei lumini accesi a terra da personale messo a disposizione dall'amministrazione comunale; predisposizione e rifornimento di tutto il materiale necessario per l'accensione e la movimentazione dei lumini accesi, come di seguito specificato. Inoltre fornitura di 400 magliette e 400 cappellini appositamente stampati per la manifestazione (i loghi e i motivi delle magliette e dei cappellini saranno comunicati dall'amministrazione comunale in tempo utile) che dovranno essere indossate dagli operatori addetti all'accensione. Gli operatori autorizzati e coordinati in occasione della Manifestazione saranno circa 300 e divisi in squadre distribuite sui Lungarni;
- i. **lo smontaggio** di tutta la *biancheria* con cura del corretto raggruppamento, lo **stoccaggio** e il successivo **trasporto e riconsegna** presso i magazzini comunali posti in località Ospedaletto, Via Bellatalla n. 1, edificio E, o, a seconda dei casi, nelle rimesse dei palazzi sui Lungarni. **La riconsegna presso il deposito di Ospedaletto dovrà avvenire con le stesse modalità del ritiro, tenendo cura di raggruppare la biancheria secondo l'architettura di ogni singolo palazzo;**
- j. **la riconsegna dei lumini esausti:** durante lo smontaggio della biancheria, i lumini esausti (cera, bicchiere e tappo) presenti sulle biancherie, dovranno essere inseriti in appositi sacchi e portati ai magazzini comunali, posti in località Ospedaletto, via Bellatalla n.1, o altro posto indicato dall'amministrazione;
- k. **si specifica che tutte le date e gli orari indicati successivamente possono subire variazioni in base alle esigenze della stazione appaltante. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice.**

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il servizio dovrà essere realizzato secondo il programma presentato dall'aggiudicatario in sede di gara in base alle seguenti fasi:

FASE A – MONTAGGIO DELLA BIANCHERIA

- a. L'aggiudicatario dovrà ritirare dai magazzini comunali posti in Pisa, località Ospedaletto, via Bellatalla n. 1, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00, tutta la biancheria ivi presente e verificarne lo stato di manutenzione.
- b. Montare la biancheria su tutti gli edifici pubblici e privati posti sui Lungarni ad eccezione della biancheria relativa agli edifici non di competenza del Comune.
- c. Dovrà essere montata anche la biancheria di proprietà dell'Università di Pisa relativa ai seguenti Palazzi: Palazzo Vitelli, Palazzo alla Giornata, Palazzo Bianchi Monzon in Lungarno Pacinotti; Edificio Ex Benedettine Lungarno Sonnino e Palazzo La Sapienza, Via Curtatone e Montanara. La biancheria sarà depositata ai piedi dei rispettivi palazzi.

- d. Dovrà essere montata anche la biancheria di proprietà della Scuola Normale di Pisa relativa al Collegio Timpano in Lungarno Pacinotti. La biancheria sarà depositata ai piedi del palazzo.
- e. Dovrà essere montata la biancheria (con relativa accensione dei lumini) sul palazzo dell'Unicredit in Lungarno Mediceo.
- f. Si precisa che la biancheria relativa agli edifici non di competenza del Comune riguarda:
 - I. **Lungarno Galilei**: edificio sede di Fiumi e Fossi; edificio ex sede Banca d'Italia;
 - II. **Lungarno Gambacorti**: Palazzo Blu; edificio sede della Cassa di Risparmio di S. Miniato;
 - III. **Lungarno Pacinotti**: edificio sede del Monte dei Paschi di Siena; Cassa di Risparmio di Fornacette.
 - IV. Sono inoltre esclusi dal servizio di montaggio della biancheria quegli edifici privati dove i proprietari provvedono direttamente all'allestimento della propria biancheria. Tali edifici saranno individuati nella fase di montaggio.
- g. Nel caso in cui su alcuni edifici siano presenti impalcature e lavori, l'amministrazione comunale indicherà alla ditta appaltatrice se e come montare la biancheria oppure installare impianti alternativi (ad esempio impianti di illuminazione artificiale).
- h. La biancheria dovrà inoltre essere montata:
 - I. sugli edifici posti sulle piazze adiacenti ai Lungarni, quali: Piazza Carrara, Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Piazza Mazzini, Piazza San Sepolcro, Piazza XX Settembre-Logge di Banchi e Piazza Saffi;
 - II. sulle spallette dei seguenti ponti: Ponte della Fortezza, Ponte di Mezzo e Ponte Solferino;
 - III. sul ponte della Cittadella e sulla chiesa della Spina è previsto il montaggio della "biancheria" su ponteggi, forniti e montati dalla stessa ditta appaltatrice secondo le modalità indicate dalla Direzione scrivente, così come indicato all'art. 2.1 lett. f) del presente capitolato.
 - IV. sull'immobile denominato Arsenali Medicei, sede del Museo delle Navi Antiche, secondo le indicazioni della stazione appaltante.
- i. Il montaggio della biancheria avviene su indicazione del personale dell'amministrazione comunale. A fini esemplificativi si farà riferimento alle foto messe a disposizione da questa Direzione (cfr. art. 2.1 lett. E) del presente capitolato). Le foto riportano il montaggio della biancheria dell'edizione dell'anno 2025, ultimo anno in cui si è svolta la Luminara, ed hanno valore meramente indicativo. In considerazione del fatto che l'amministrazione comunale sta provvedendo alla realizzazione di nuova biancheria per arricchire l'effetto scenografico della Luminara, saranno richieste modifiche al montaggio della biancheria come appare dalle foto variando, aggiungendo singoli pezzi di biancheria sugli edifici, sulla base della disponibilità della biancheria senza che tali modifiche comportino costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale. Analogamente l'amministrazione comunale

potrà richiedere il montaggio della biancheria su altri edifici presenti sui Lungarni, rispetto a quelli indicati ai punti precedenti, senza onere per il Comune.

- j. L'amministrazione comunale può richiedere il posizionamento e/o la sostituzione di agganci (tasselli, ganci, golfari, etc.), oltre quelli già esistenti, sulle facciate dei palazzi secondo le indicazioni del referente dell'amministrazione comunale.
- k. I privati cittadini, proprietari dell'immobili oggetto di montaggio e accensione, potranno richiedere alla ditta appaltatrice il montaggio della biancheria e l'accensione dei lumini dall'interno dell'abitazione, concordandone tempi e orari.
- l. Le operazioni di montaggio della biancheria potranno essere poste in essere a partire, indicativamente, dal 11 maggio 2026 e dovranno essere ultimate entro le ore 14:00 del 14 giugno 2026.
- m. A partire dalle ore 15:00 del giorno 14 giugno si effettueranno le così dette "rifiniture".
- n. Per "rifinitura" si intende la possibilità di intervenire al completamento del montaggio della biancheria in tutte quelle situazioni che non lo hanno consentito precedentemente.
- o. Il montaggio della biancheria dovrà essere realizzato sotto la supervisione di personale appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, le cui generalità saranno fornite all'appaltatore prima dell'avvio della fase 1.
- p. **Per facilitare le operazioni di accensione dei lumini, la biancheria dovrà essere montata con tutti gli anelli metallici già aperti per consentire il celere posizionamento dei lumini durante la fase dell'accensione (16 giugno).**

FASE B – CONSEGNA DEI LUMINI

- q. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna di tutti i lumini necessari per l'accensione e il posizionamento su tutta la biancheria montata sui palazzi, sui ponti e sui ponteggi, oltre ogni altra postazione prevista sui Lungarni, secondo il programma presentato in sede di gara.

FASE C – ACCENSIONE DEI LUMINI

- r. L'accensione dei lumini avviene con le modalità e con le piattaforme presentate in sede di gara dall'affidatario e tenuto conto di quanto previsto nei punti successivi.
- s. Entro le ore 12:00 del giorno 16 giugno le piattaforme dovranno essere posizionate sulle postazioni di lavoro concordate con l'amministrazione comunale; a partire dalle ore 14.00 l'appaltatore, in collaborazione col personale comunale e con il responsabile dell'Agenzia interinale (aggiudicataria del servizio di seguito menzionato), dovrà coordinare gli addetti all'accensione (circa 200 persone) reperiti dalla stazione appaltante attraverso il servizio di somministrazione lavoro. Le piattaforme dovranno essere rese operative alle ore 14:30 e dovranno essere dotate di tutto il materiale di seguito indicato, necessario all'accensione dei lumini.
- t. Ogni autoscala posizionata sui Lungarni è considerata postazione di lavoro per l'accensione dei lumini. L'appaltatore dovrà allestire ogni postazione di lavoro e fornirla di:

- Tavoli per l'accensione dei lumini delle dimensioni di 0,80 x 2,00 m.;
 - Almeno 15 plateau portabicchieri secondo le indicazioni della stazione appaltante;
 - Vassoi muniti di corde (almeno 20 mt) per issaggio plateau al cestello per posizionamento dei lumini sulla biancheria;
 - Almeno 20 accendini (con beccuccio lungo);
 - DPI: guanti protettivi che consentano e facilitino l'accensione dei lumini (preferibilmente in tessuto rivestiti in neoprene);
 - Kit di primo soccorso complete di presidi contro le bruciature;
- u. L'appaltatore dovrà inoltre fornire circa 400 magliette in cotone, modello t shirt, mezza manica e ulteriori 50 magliette in cotone modello polo, mezza manica, con le caratteristiche, le scritte e i loghi stabiliti dall'amministrazione comunale, e 400 cappellini, sempre con caratteristiche, scritte e loghi stabiliti dall'amministrazione comunale. Il personale della ditta non potrà indossare indumenti, cappelli, etc. con loghi o scritte senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale.
 - v. L'appaltatore con le attrezzature in numero adeguato specificate al punto precedente e con personale formato dovrà provvedere al posizionamento sulla biancheria dei lumini. I lumini sono accesi a terra dagli addetti all'accensione.
 - w. La collocazione dei lumini sulla "biancheria" andrà effettuata per tutti gli edifici posti sui Lungarni e nelle Piazze adiacenti. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere alla collocazione dei lumini accesi sui Ponti della Fortezza, di Mezzo e Solferino e sui ponteggi di Chiesa della Spina e di ponte della Cittadella e ove si ritenga necessario.
 - x. L'aggiudicatario dovrà garantire che tutto il materiale inutilizzato o di scarto (scatole, lumini difettosi, accendini esausti etc.) sia prelevato con continuità durante tutta la fase di accensione da personale addetto in modo che, alla fine delle operazioni di accensione, tale materiale non venga lasciato sui Lungarni.
 - y. Al termine delle operazioni di accensione il materiale non utilizzato dovrà essere ritirato e consegnato nei giorni successivi presso i magazzini comunali di Pisa, Loc. Ospedaletto, Via Bellatalla n.1.
 - z. La ditta concorderà con la stazione appaltante il sito ove depositare i lumini per il rifornimento.
 - aa. L'appaltatore entro le ore 14.45 del 16 giugno dovrà ultimare tutte le operazioni di consegna del materiale precedentemente indicato oltre che dei bicchieri, dei coperchi metallici e dei lumini a tutte le postazioni.

Si precisa che è responsabilità dell'appaltatore che i lumini, i bicchieri e i coperchietti di base, arrivino direttamente alle suddette postazioni nel rispetto dei tempi fissati nel presente capitolato, così come i successivi rifornimenti. A tal fine la ditta è tenuta ad individuare e impiegare mezzi e uomini nella misura adeguata.

FASE D – SMONTAGGIO BIANCHERIA

1. L'appaltatore dovrà provvedere alla rimozione della "biancheria" montata sugli edifici, sui ponteggi di ponte della Cittadella e di Chiesa della Spina, sui ponti di Mezzo, Solferino e Fortezza. Dovranno altresì essere rimossi i bicchieri e tappi utilizzati per la manifestazione, provvedendo a raccogliere i materiali in contenitori separati: bicchieri, cera e coperchietti.
2. Lo smontaggio della "biancheria" dovrà avvenire secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale che indicherà l'ora di inizio delle suddette operazioni che, in ogni caso, non potrà avvenire prima delle ore 4.00 del 17 giugno 2026 e proseguirà fino alle ore 14:00 del 17 giugno 2026 quando dovrà essere sospesa per lo svolgimento del Palio di San Ranieri.
3. L'appaltatore, a partire dal **17 giugno**, dovrà riprendere le operazioni di rimozione dai Lungarni e dalle Piazze e riconsegna presso i magazzini comunali di tutta la "biancheria" appoggiata ai piedi dei palazzi. La conclusione delle suddette operazioni dovrà avvenire **entro le ore 12.00 del 30 giugno**.
4. Tutta la "biancheria", ad esclusione di quella di proprietà dell'Università di Pisa e della scuola Normale, dovrà essere riconsegnata nei magazzini comunali di Ospedaletto, via Bellatalla n. 1, edificio E, entro e non oltre il giorno **30 giugno** (o riconsegnata ai proprietari dei palazzi sui Lungarni). La "biancheria" di proprietà dell'Università di Pisa e della scuola Normale dovrà essere lasciata ai piedi dei rispettivi palazzi di cui all'art. 3, comma 1, lett C) e D).
5. I lumini esausti (cera, bicchiere, tappo) presenti sulle biancherie, dovranno essere inseriti in appositi sacchi e portati ai magazzini comunali posti in Pisa, località Ospedaletto, via Bellatalla n. 1, o altro posto indicato dall'amministrazione

Art. 4 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. **Referente dell'appaltatore:** l'appaltatore si obbliga a nominare un responsabile, che sarà il referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale e che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore stesso. Le contestazioni fatte al referente si intendono fatte all'appaltatore. Il nominativo del referente dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione.
2. Per tutta la durata del contratto il referente deve essere sempre reperibile telefonicamente anche quando il personale dell'appaltatore non è in servizio.
3. **Tessera di riconoscimento:** ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun dipendente impegnato nell'esecuzione del contratto un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi impegnati, su richiesta dell'appaltatore, nell'esecuzione del contratto e il personale che non sia dipendente dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
4. **Noleggio dei mezzi:** l'appaltatore, con la stipula del contratto, dovrà trasformare in noleggio definitivo l'opzione provvisoria, già presentata in sede di offerta controfirmata dal

noleggiatore, per il noleggio di tutte le piattaforme (auto-scale) necessarie sia nella fase di montaggio e nella fase di accensione dei lumini e dei cestelli.

5. **Trattamento e tutela dei lavoratori**: l'appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.
6. **Tutela retributiva**: l'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto (CCNL Multiservizi) e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla conclusione del contratto anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
7. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e in caso di inadempimento la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
8. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'appaltatore conferisce alla SA il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.117 D. Lgs. n.36/2023.
9. **Tutela previdenziale e assicurativa**: L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna delle aree all'interno delle quali devono essere svolte le prestazioni, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.
10. L'appaltatore deve esibire al DEC, prima dell'avvio del contratto attuativo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
11. Prima di procedere alla liquidazione dei compensi relativi all'esecuzione delle prestazioni affidate, compreso quello conseguente al saldo finale, la Direzione dell'Esecuzione e la SA procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del D.U.R.C.
12. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

13. Il mancato adempimento dell'appaltatore conferisce inoltre alla SA il diritto di valersi della cauzione. In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
14. Qualora la SA constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati, ovvero in documenti informatizzati equiparati, il RUP comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di € 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il DEC procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.
15. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
16. In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il DEC redige una relazione particolareggiata per il RUP. La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali e assicurativi.
17. **Verifica della regolarità del rapporto di lavoro:** Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
18. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART. 5 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Pisa al momento dell'affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria, darà alla stessa tutti gli ulteriori necessari chiarimenti per svolgere le varie attività del presente capitolato.
2. Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio, in tutte le fasi, sarà effettuato da personale indicato dall'Amministrazione Comunale.
3. Tutte le operazioni previste dal presente capitolato saranno realizzate con la supervisione di personale indicato dall'Amministrazione Comunale.
4. Il personale indicato dall'Amministrazione Comunale potrà contestare la non corretta esecuzione del servizio.

5. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dei servizi dovrà obbligatoriamente presentare la documentazione richiesta al Coordinatore per la sicurezza (POS) ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
6. Le interferenze con le attività dell'Amministrazione nei magazzini comunali sono disciplinate dal P.S.C. e rese operative nei POS di competenza, cui integralmente si rimanda per le misure adottate.
7. In caso di controversia sarà cura del Responsabile della Direzione 06 - Turismo, Tradizioni storiche, Cultura - intervenire.

ART. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il valore stimato dell'appalto ammonta a **€ 207.500,00** al netto di IVA, di cui € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (costo del personale stimato in € 67.000,00), oltre IVA al 22 % per un importo di € 45.650,00 e quindi per un importo lordo di € 253.150,00 come da prospetto che segue:
 - € 198.000,00 per le attività oggetto del contratto;
 - € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 207.500,00 importo netto;
 - € 45.650,00 IVA al 22 %;
 - € 253.150,00 importo lordo

Art. 7 - PREZZI

1. L'appaltatore applicherà il prezzo contrattuale offerto in sede di gara.
2. Il corrispettivo si dovrà intendere onnicomprensivo di quanto occorrente per l'esatta esecuzione del servizio, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati. Non saranno pertanto ammessi aumenti dei prezzi.
3. L'appaltatore non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi per aumenti di costo dei materiali, manodopera, contributi assicurativi che si verifichino dopo la presentazione dell'offerta.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di validità del presente accordo e alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di cui sopra. In tal caso la ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

1. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
2. È posta a carico della ditta affidataria del servizio la responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante e in conseguenza delle operazioni oggetto del presente appalto con esonero di responsabilità per l'amministrazione comunale.
3. A tale fine l'aggiudicatario prima dell'affidamento del servizio è tenuto a stipulare e presentare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all'Ente nell'espletamento del servizio, con massimale di € 1.500.000,00.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di Pisa.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti e dell'osservanza del presente contratto, l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà prestare nelle forme stabilite dalla legge una cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La cauzione deve prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - a) clausola 1) Il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
 - b) clausola 2) Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c.;
 - c) clausola 3) Il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
 - d) clausola 4) Lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
 - e) clausola 5) L'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
 - f) clausola 6) Il foro competente è quello di Pisa;
 - g) clausola 7) La fideiussione sarà efficace nei confronti del Comune di Pisa solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.

4. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto con l'originario appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
5. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 10 - PENALI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata nei termini stabiliti e con le modalità previste dal progetto presentato in sede di gara e dai documenti contrattuali. In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, l'amministrazione comunale potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze secondo quanto previsto dalla tabella sottostante:

DESCRIZIONE INADEMPIENZA	IMPORTO PENALE IN EURO
Assenza del numero di persone indicato come personale per le operazioni di accensione	€ 500,00 per ogni dipendente mancante per ogni giornata di assenza
Mancata presenza dei cestelli/piattaforma aerea per montare, smontare la biancheria e per l'accensione dei lumini	Per ogni cestello/piattaforma aerea mancante € 100,00 per ogni ora
Errato montaggio biancheria	€ 500,00 per ogni edificio
Ritardo operazioni di montaggio rispetto al termine massimo del 14 giugno	€ 3.000,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata consegna lumini ai privati	€ 500,00 per ogni soggetto cui non vengono consegnati i lumini
Mancata o ritardata consegna lumini agli ambulanti il giorno 16 giugno	€ 300,00 per ogni ambulante
Errata accensione lumini	€ 1.500,00 per ogni edificio non correttamente illuminato. Per edificio non correttamente illuminato si intende un edificio dove un terzo o più dei singoli pezzi di biancheria presentino lumini non posizionati,

	lumini non completamente accesi, in modo tale da non consentire l'effetto scenico desiderato
Anticipo, senza autorizzazione, delle operazioni di accensione rispetto al termine iniziale delle ore 15:30 del 16 giugno	€ 500,00 per ogni mezz'ora di anticipo
Ritardo nelle operazioni di accensione rispetto al termine massimo delle ore 20:30 del 16 giugno	€ 1.000,00 per ogni mezz'ora di ritardo fino al massimo di 1 ora di ritardo (oltre risoluzione del contratto)
Mancata apposizione del cartello numerato alla piattaforma	€ 100,00 per ciascun mezzo sprovvisto
Mancata o carente dotazione del materiale di lavoro necessario all'accensione dei lumini come specificato all'art. 6.2	€ 1.500,00 per ogni dotazione mancante o carente del materiale previsto
Anticipo operazioni di smontaggio rispetto ai termini previsti (salvo autorizzazione del dirigente della Direzione 06)	€ 100,00 per ogni mezzora di anticipo
Ritardo riconsegna biancheria rispetto ai termini previsti (salvo autorizzazione del dirigente della Direzione 06)	€ 300,00 per ogni giorno di posticipo
Mancata rimozione biancheria dai palazzi, ponti, ponteggi	Affidamento ad altra ditta e il costo relativo sarà addebitato alla ditta inadempiente
Bicchieri, tappi, cere non rimossi in appositi contenitori e lasciati sulla pubblica via	€ 500,00 per la prima segnalazione; € 500,00 alla seconda segnalazione; € 1.000,00 alla terza segnalazione e per ogni segnalazione successiva
Mancata nomina di un referente	€ 500,00
Mancata presenza del cartellino di riconoscimento al personale	€ 100,00 per ogni persona impegnata nell'esecuzione del contratto senza cartellino. La medesima penale sarà applicata anche laddove il personale non sia dipendente dell'appaltatore
Inosservanza prescrizioni minime di sicurezza previste dal presente capitolato o dalla normativa in materia	€ 500,00 per ogni inosservanza
Inosservanza degli obblighi relativi al pagamento dei dipendenti e degli obblighi contributivi e assicurativi	si applicano le detrazioni e sospensione dei pagamenti previsti dall'art. 4 c. 7

2. Le eventuali inosservanze agli obblighi contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, saranno contestate per iscritto alla ditta appaltatrice dall'amministrazione comunale. La ditta appaltatrice dovrà comunicare per iscritto le proprie giustificazioni nel termine massimo di 24 ore dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano accolte, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, potranno essere applicate alla ditta appaltatrice le conseguenze economiche indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall'importo dei crediti vantati dalla ditta appaltatrice, così come risultanti dall'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio.
3. L'ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all'appaltatore ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. Qualora da un medesimo comportamento derivasse l'applicazione di più penali, le stesse sono cumulabili.
5. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili al Contraente.

Art.11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'appaltatore è autorizzato ad emettere fattura solo al termine dell'esecuzione del contratto.
2. La fattura dovrà riportare l'importo del servizio così come risultante dall'offerta.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica da liquidare dopo aver verificato il puntuale adempimento del servizio richiesto.
4. La Direzione 06 - Turismo, Tradizioni Storiche, Cultura - provvederà alla liquidazione della fattura relativa al servizio conforme all'ordine emesso e provvederà al pagamento in un'unica soluzione.
5. Il pagamento sarà preceduto dall'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, e dei previsti accertamenti di Legge .
6. L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento nel caso in cui si verificasse l'accensione parziale dei lumini (meno del 50%) o nel caso in cui questi fossero completamente spenti.
7. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra, in subordine, mediante incameramento della cauzione. In tal caso l'Amministrazione Comunale non potrà dar corso al pagamento della fattura e, comunque, non potrà osservare il termine sopra previsto.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

1. Le cessioni di credito derivanti dal contratto d'appalto sono consentite con le modalità di cui all'art. 120 comma 12, e allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 - SUBAPPALTO

- 1) È ammesso il subappalto nei limiti di legge.
- 2) L'appaltatore potrà subappaltare il servizio o la parte di esso che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.
- 3) L'affidamento di parte delle prestazioni non comporta alcuna modifica per quest'ultimo degli obblighi e degli oneri contrattuali, rimanendo l'unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per le attività o prestazioni affidate a terzi.
- 4) L'appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione Appaltante. Tale cessione comporterebbe automaticamente la dichiarazione di inidoneità del subappaltatore stesso.
- 5) È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data del pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.
- 6) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:
 - a. qualora a carico dell'appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
 - b. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - c. nel caso di provvedimenti interdittivi ex art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
 - d. qualora l'appaltatore abbia ceduto il contratto a terzi;

- e. nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - f. nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
 - g. nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa).
2. Il responsabile del procedimento potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei seguenti casi previsti:
- a. emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione antimafia;
 - b. qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
4. L'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
5. La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, a carico dell'appaltatore inadempiente.
6. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

ART. 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

- 1) Il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore si renda inadempiente ai patti convenuti, previa diffida ad adempiere.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
- 3) L'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
- 4) La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, a carico dell'appaltatore inadempiente.

ART. 16 - CONTROVERSIE

- 1) Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Pisa.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

- 1) L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge applicabili in materia.

Allegati:

Allegato A – Ponteggio Ponte Cittadella;

Allegato B– Ponteggio Chiesa della Spina